

Provincia di Firenze

# REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI FORMALI AI SENSI DELL'ART.36 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI VAGLIA.

#### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la forma di partecipazione popolare, denominata consultazione popolare formale, indetta dall'Amministrazione Locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, in conformità alle norme di cui al Capo III, art. 36, del vigente Statuto del Comune.

#### ART. 2 DIRITTO DI INIZIATIVA E LIMITI

- 1. Al fine di acquisire pareri e conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie della stessa, in merito all'attività amministrativa, il Comune può promuovere, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, delle consultazioni popolari.
- 2. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza comunale e non può avvenire nelle materie elencate al Capo II art.39 dello Statuto.
- 3. La proposta di consultazione può essere promossa dal Sindaco, dalla Giunta Comunale a maggioranza dei suoi componenti o dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali.
- 4. La proposta di consultazione deve essere redatta in forma scritta e contenere:
  - indicazione del proponente/i;
  - quesito da sottoporre alla consultazione popolare;
  - relazione sintetica dove vengono indicate le motivazioni per cui si intende promuovere la consultazione stessa.
- 5. La proposta di cui ai commi precedenti è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione della consultazione, predisposto dal funzionario del Servizio Elettorale e vistato dal Responsabile del Servizio Ragioneria.

#### ART. 3 AMMISSIBILITA' DEL QUESITO.

- 1. La proposta di consultazione di cui al presente regolamento deve essere sottoposta al preventivo parere di ammissibilità del Segretario Generale del Comune.
- 2. Il giudizio di ammissibilità deve contemplare la rispondenza del quesito alle materie ammesse dal presente regolamento, nonché la chiarezza, l'omogeneità e l'univocità del quesito proposto.
- 3. Il Segretario Generale si deve pronunciare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 4. Il parere del Segretario deve essere adeguatamente motivato.
- 5. In caso di parere negativo del Segretario Generale l'organo proponente deve conformarsi alle prescrizioni riformulando il quesito da sottoporre a consultazione popolare.



Provincia di Firenze

### ART. 4 APPROVAZIONE DEL QUESITO E INDIZIONE

- 1. La proposta per indire la consultazione è iscritta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione o approvazione della proposta stessa.
- 2. Il Consiglio Comunale con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri assegnati decide in merito all'approvazione del testo del quesito da sottoporre a consultazione e sulle modalità di svolgimento della consultazione nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
- 3. La consultazione è indetta con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale.
- 4. Il provvedimento di indizione è adottato dal Sindaco entro dieci giorni dalla data del Consiglio Comunale di approvazione del quesito e fissa la data della consultazione in una data compresa tra 20 e 90 giorni successivi alla data dello stesso Consiglio.
- 5. La consultazione si svolge in un giorno prefestivo o festivo dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
- 6. La consultazione non si tiene nel caso in cui il proponente ritiri la richiesta entro 20 giorni dalla data del voto.
- 7. Se prima della consultazione popolare, per qualsiasi motivo, viene meno l'oggetto del quesito da sottoporre a consultazione, l'evenienza è sottoposta all'attenzione del Segretario Generale, il quale valuta la circostanza esprimendo un parere motivato ed il Sindaco dichiara con proprio provvedimento che la consultazione popolare non ha più luogo.

# ART. 5 DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA' E PROPAGANDA DELLA CONSULTAZIONE

- 1. La consultazione viene pubblicizzata mediante affissione di avvisi all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune, con avvisi on line e avvisi sulle bacheche comunali e comunicati stampa.
- 2. La propaganda relativa alle consultazioni è consentita dal giorno successivo alla indizione fino alle ore 19.00 del giorno antecedente alla consultazione.
- 3. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita negli appositi spazi comunali.

#### ART. 6 AVENTI DIRITTO AL VOTO.

- 1. Le votazioni per la consultazione popolare si svolgono con voto diretto, libero e segreto.
- 2. Hanno diritto al voto i cittadini italiani, i cittadini di Paesi aderenti all'UE o di paesi extracomunitari residenti nel Comune di Vaglia e con età superiore a 18 anni.



Provincia di Firenze

#### ART. 7 SEGGI E LORO DISLOCAZIONE

- 1. I seggi per la consultazione popolare corrispondono ai seggi delle consultazioni elettorali politiche.
- 2. Ciascun avente diritto può votare al seggio della sezione di appartenenza relativo alla propria residenza.
- 3. Il Consiglio Comunale nella delibera di approvazione del quesito di cui al precedente art. 4 può adottare ogni altro provvedimento necessario alla organizzazione e svolgimento della consultazione.

#### ART. 8 UFFICI DI SEZIONE

- 1. I componenti dell'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge vigente.
- 2. È costituito un ufficio di sezione per ciascuno dei seggi elettorali , composto da un Presidente e da due scrutatori.
- 3. A tal fine tra il nono ed il decimo giorno antecedente alla data stabilita per la consultazione il Sindaco ed il responsabile del Servizio Elettorale procedono:
  - Al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli Albi dei Presidenti e degli scrutatori per il numero dei seggi;
  - Alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione i presidenti e gli scrutatori in caso di loro rinuncia o impedimento.
- 4. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma il responsabile del Servizio Elettorale provvede alla notifica degli atti di nomina alle persone selezionate.
- 5. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione viene corrisposto un compenso pari ad € 50,00 per gli scrutatori ed € 60,00 per i Presidenti.
- 6. Possono assistere alle operazioni di voto, compreso lo scrutinio, rappresentanti di comitati interessati all'oggetto della consultazione, che ne abbiano fatto richiesta al Segretario generale almeno 10 giorni prima del voto e vi siano stati ammessi.
- 7. Il giorno stesso della votazione prima delle operazioni di voto viene consegnato da parte dell'Ufficio Elettorale comunale a ciascun Presidente di Sezione Elettorale le schede, i verbali, una copia dell'elenco dei cittadini residenti nella circoscrizione della sezione che possono votare e tutto il materiale necessario alla votazione ed allo scrutinio.
- 8. Gli aventi diritto al voto, per esercitare il loro diritto, si presentano al seggio della propria sezione muniti di un documento di riconoscimento.

#### **ART. 9 SCRUTINIO**

1. Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun seggio elettorale, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.



Provincia di Firenze

- 2. Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale, il Presidente provvede a:
  - Attestare il numero complessivo degli elettori;
  - Formare un plico contenente: la lista di votazione, le schede rimaste, sia autenticate che
  - Il Presidente legge ad alta voce le risposte date al quesito e passa la scheda allo scrutatore che prende nota nella tabella dello scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, delle schede nulle.
  - Nei casi di schede bianche, schede nulle, il Presidente vi appone immediatamente la propria firma. Il Presidente decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far attestare nel verbale i motivi del loro dissenso.
- 3. Le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte, a cura del Presidente, in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel
- 4. Le altre schede scrutinate vengono inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.
- 5. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio Comunale per le consultazioni popolari, di cui all'art. successivo, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate, l'esemplare della tabella di scrutinio, la documentazione e altro materiale relativi allo scrutinio stesso.
- 6. Il Presidente cura che una seconda copia del verbale del seggio venga contemporaneamente

#### Art. 10

# UFFICIO COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

- 1. Presso l'Ufficio elettorale del Comune si insedia, entro 18 ore dalla chiusura dei seggi, in pubblica adunanza, l'Ufficio Comunale per le consultazioni popolari, composto dal Segretario Generale del Comune, dal funzionario responsabile del Servizio Elettorale, da un altro dipendente Comunale individuato dal Segretario generale secondo le competenze ed esperienza posseduta, con il compito di procedere, in base ai verbali degli Uffici elettorali e relativi allegati, e previo esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati, provvisoriamente non assegnati, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla conseguente proclamazione del risultato della consultazione popolare.
- 2. L'Ufficio Comunale per la consultazione popolare decide sugli eventuali reclami che gli vengono Presentati entro 24 ore dalla data di protocollazione del reclamo stesso.
- 3. I reclami devono essere presentati entro 48 ore dalla chiusura delle urne prevista per le 19.00.



Provincia di Firenze

4. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno viene depositato presso la Segreteria Generale del Comune in libera visione, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti comunali, l'altro viene trasmesso al Sindaco, ai fini della convocazione del Consiglio.

# Art. 11 EFFETTI DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE

- 1. Il Sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati convoca il Consiglio Comunale che delibera sulla materia assoggettata a consultazione popolare.
- 2. La deliberazione di recepimento o di mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivata ed approvata a maggioranza dei consiglieri eletti.
- 3. Il Sindaco dà ampia notizia dell'esito della seduta del Consiglio.

#### NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge.